

Il Bilancio 2016 e le novità introdotte dal D. lgs 139/2015

Dott.ssa Raffaella Messina

Salerno 12 Aprile 2017





IL COSTO AMMORTIZZATO

Dott.ssa Raffaella Messina

IL COSTO AMMORTIZZATO

Ante D.Lgs 139/2015	Post D.Lgs 139/2016
<p>Art. 2426 - Criteri di valutazioni <i>[1] Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</i></p> <p>1) <i>le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.</i></p> <p><i>Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p>8) <i>i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;</i></p>	<p>Art. 2426 - Criteri di valutazioni <i>Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</i></p> <p>1) <i>le immobilizzazioni</i> <i>sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.</i></p> <p><i>Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</i></p> <p><i>le immobilizzazioni rappresentate da titoli</i> <i>sono rilevate in bilancio con il criterio del COSTO AMMORTIZZATO, ove applicabile;</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p>8) <i>i crediti e i debiti</i> <i>sono rilevati in bilancio secondo il criterio del COSTO AMMORTIZZATO, tenendo conto del <u>fattore temporale</u> e, per quanto riguarda i crediti, del <u>valore di presumibile realizzo</u>;</i></p>

IL COSTO AMMORTIZZATO

2426 CC

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Ias 39, par 9

Definizioni tratte dai principi contabili internazionali

«Il *costo ammortizzato* di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando **il criterio dell'interesse effettivo** su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità».



IL COSTO AMMORTIZZATO

- Valore rilevato inizialmente

Meno

- Rimborsi di capitale

Più o meno

- dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza

Meno

- Perdite di valore

**VALORE DA ISCRIVERE IN BILANCIO O
"COSTO AMMORTIZZATO"**

Definizioni tratte dai principi contabili internazionali

«“Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), *ma non deve considerare perdite future su crediti.*».

TIR

Immodificabile al variare dei tassi di mercato

Tranne

Tasso di interesse contrattuale variabile



Definizioni tratte dai principi contabili internazionali

«“ I costi di transazione sono i costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione di una passività finanziaria.

È un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito/emesso il debito. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagate a soggetti terzi (mediatori finanziari, consulenti e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti.

I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte ».



Il fattore temporale: L'attualizzazione

Tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
VS
Tasso di interesse di mercato

Se **SIGNIFICATIVAMENTE** diversi

Il debito/credito deve essere iscritto al valore attuale dei
flussi futuri determinato utilizzando il tasso di
interesse di mercato.



Il fattore temporale: L'attualizzazione

∞ Tasso di interesse nominale	il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi nominali lungo la durata del credito/debito.
∞ tasso di interesse di mercato	è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame. Nel determinare tale tasso si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato
∞ tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali	include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.

I casi di non applicazione abbreviati e micro - imprese

>>Le società che redigono il **bilancio abbreviato non sono tenute** all'applicazione di tale criterio e quindi possono iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Art. art. 2435-*bis* co. 8

	DEBITI	
	Ante D.Lgs 139/2015	Post D.Lgs 139/2016
BILANCIO ORDINARIO	Valore Nominale	Costo ammortizzato attualizzato
BILANCIO ABBREVIATO	Valore Nominale	Valore nominale
BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE	Valore Nominale	Valore nominale

	CREDITI	
	Ante D.Lgs 139/2015	Post D.Lgs 139/2016
BILANCIO ORDINARIO	Valore di presumibile realizzo	Costo ammortizzato attualizzato + valore di presumibile realizzo
BILANCIO ABBREVIATO	Valore di presumibile realizzo	Valore di presumibile realizzo
BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE	Valore di presumibile realizzo	Valore di presumibile realizzo

I casi di non applicazione abbreviati e micro - imprese

I **costi di transazione** iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti (es. spese di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, oneri di perizia dell'immobile, commissioni dovute a intermediari finanziari) sono rilevati tra i **risconti attivi/passivi** nella classe D dell'attivo/passivo dello stato patrimoniale.

La nota integrativa deve quindi indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti/debiti sia nel caso si adotti il costo ammortizzato che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i crediti/debiti con tale criterio.



I casi di non applicazione I valori ante 01.01.2016

Art. 12 - Disposizioni finali, transitorie

- 1.** Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
- 2.** Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.



QUALORA SI USUFRUISCA DI TALE FACOLTÀ LA SOCIETÀ APPLICA IL COSTO AMMORTIZZATO ESCLUSIVAMENTE AI CREDITI SORTI SUCCESSIVAMENTE ALL'ESERCIZIO AVENTE INIZIO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2016 E DELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ OCCORRE FARNE MENZIONE IN NOTA INTEGRATIVA.

I casi di non applicazione I valori ante 01.01.2016

Non ci avvale facoltà art. 12

IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO E L'ATTUALIZZAZIONE DEI CREDITI DEVONO ESSERE APPLICATI A TUTTI I CREDITI RETROATTIVAMENTE.

Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del credito/debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.

Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso

I casi di non applicazione


L'IRRILEVANZA

42. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono **irrilevanti** rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a **breve termine** (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). OIC 19 n. 42. In tal senso anche OIC 15 n. 33 per i debiti.

43. (...) Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono **irrilevanti**; ciò è presumibile se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di **scarso rilievo**. OIC 19 n. 43 ultimo periodo. In tal senso anche OIC 15 n. 34 per i crediti.

I CREDITI

Applicazione del costo Ammortizzato nei Bilanci Ordinari




I CREDITI

CLASSIFICAZIONE

criterio della “destinazione” (o dell’origine)

crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria)

crediti ricompresi nell’attivo circolante



Indicazione importo esigibili
entro/oltre l’esercizio

I CREDITI

VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE

VALORE NOMINALE – premi, sconti, abbuoni + Costi transazione

Tasso di interesse contrattuale = tasso di interesse di mercato

Valore di iscrizione =
valore nominale
+ costi di transazione

Calcolo tasso
di interesse
effettivo

Calcolo
piano di
ammortamento

Tasso di interesse contrattuale \neq tasso di interesse di mercato

Valore di iscrizione = VA
al tasso di mercato
+ costi di transazione

Calcolo tasso
di interesse
effettivo

Calcolo
piano di
ammortamento

Valutazione successiva

50. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
- determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il **criterio del tasso di interesse effettivo** sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
 - aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;
 - sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
 - sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.

Valore del credito iniziale + proventi finanziari
-interessi incassati
- svalutazioni e perdite su crediti

I CREDITI

I crediti sono rappresentati in bilancio
al netto del **fondo svalutazione crediti**

Indicatori presumibile perdita valore: esempi

- ✓ significative difficoltà finanziarie del debitore;
- ✓ una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- ✓ il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- ✓ sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- ✓ dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

- ❑ La verifica di eventuali perdite di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti
 - ❑ Crediti di numero limitato = Verifica per singolo credito
 - ❑ Crediti numerosi e singolarmente non significativi = Verifica su classi di crediti (es. area geografica, presenza garanzie, per scaduto) e applicazione formula per riduzione valore
 - ❑ Crediti numerosi e alcuni significativi = Singolo credito per quelli significativi, classi di crediti per gli altri

64. L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie.

65. L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.

I CREDITI

Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti valutati al costo ammortizzato

svalutazione alla data di bilancio



valore contabile



valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).

68. Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

CREDITI – Casi particolari

51. Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società **rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri** (es.: prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), **essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.**

La società ricalcola il valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.

Nel caso di incasso anticipato di un credito, l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.

Casi particolari

Tasso Variabile

Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto (OIC 19, par. 64+OIC 15, par 53).



1) UTILIZZO DELLA CURVA DEI TASSI

2) ULTIMO TASSO DI INTERESSE DISPONIBILE

Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato (es. clausole contrattuali «step-up» oppure «step-down»)

CREDITI – Casi particolari

Se il finanziamento è erogato da **una società che controlla con un'interessenza** significativa un'altra società e se dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del Consiglio di Amministrazione, struttura del Gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa o del Gruppo, elementi del contratto ecc.) è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza negativa è iscritta:

- (i) dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico); e
- (ii) dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di conto economico).

I CREDITI - Esempi



Finanziamento a tasso di mercato

data stipulazione		01/01/2016
costi di transazione	€	15,00
valore nominale	€	1.000,00
rimborso in unica soluzione		31/12/2020
tasso di interesse nominale		2%
tasso di interesse di mercato		2%

Prospetto per calcolo TIR	
Date	Flussi in entrata/uscita
01/01/2016	-€ 1.015,00
31/12/2016	20,00
31/12/2017	20,00
31/12/2018	20,00
31/12/2019	20,00
30/12/2020	1.020,00

TIR

1,6847% TIRCOST

TIR utilizzando flussi di cassa che si verificano a intervalli regolari, ad esempio mensilmente o annualmente.

1,6847% TIR.X

TIR utilizzando flussi di cassa che si verificano a intervalli irregolari.

I CREDITI - Esempi



Finanziamento a tasso di mercato

Esercizio		Valore contabile inizio esercizio	Interessi attivi al TIR	Flussi in entrata	Valore alla fine dell'esercizio
2016	€	1.015,00	17,10	- 20,00	€ 1.012,10
2017	€	1.012,10	17,05	- 20,00	€ 1.009,15
2018		1.009,15	17,00	- 20,00	€ 1.006,15
2019		1.006,15	16,95	- 20,00	€ 1.003,10
2020		1.003,10	16,90	-1.020,00	€ 0,00

Totale interessi nominali - 100,00

Totale interessi TIR 85,00

Dott.ssa Raffaella Messina

I CREDITI - Esempi

Scritture

01.01.20X0	Dare	Avere
Rilevazione iniziale del finanziamento		
B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti	1.015,00	
D) 7) Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		15,00
C) IV) Disponibilità liquide		1.000,00

31.12.20X0	Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale		
B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti	17,10	
C) 16) a) Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		17,10
C) IV) Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti		20,00

31.12.20X4	Dare	Avere
Rimborso della quota capitale a scadenza		
C) IV) Disponibilità liquide	1.000,00	
B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti		1.000,00

I CREDITI - Esempi

Finanziamento con CT e attualizzazione

data stipulazione		01/01/2016
costi di transazione	€	15,00
valore nominale	€	1.000,00
rimborso in unica soluzione		31/12/2020
tasso di interesse nominale		2%
tasso di interesse di mercato		4%

Prospetto per calcolo van

Date

01/01/2016 €	-
31/12/2016	20,00
31/12/2017	20,00
31/12/2018	20,00
31/12/2019	20,00
30/12/2020	1.020,00

VAN.x	€ 910,96
van	€ 910,96

TIR	3,6466%	TIRCOST
	3,6466%	TIR.X

I CREDITI - Esempi

Esercizio	Valore contabile inizio esercizio	Interessi attivi al TIR	Flussi in entrata	Valore alla fine dell'esercizio
2016	€ 925,96	33,77	- 20,00	€ 939,73
2017	€ 939,73	34,27	- 20,00	€ 954,00
2018	954,00	34,79	- 20,00	€ 968,79
2019	968,79	35,33	- 20,00	€ 984,11
2020	984,11	35,89	- 1.020,00	€ 0,00

<i>Totale interessi nominali</i>	-	100,00
<i>Totale interessi TIR</i>		174,04
Diff. Da Attualizz.	-	89,04

La differenza per €89,03 (1.015,00-925,97), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione ($1.015=1.000+15$) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito più i costi di transazione ($925,97=910,97+15$), è rilevata tra gli oneri finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la *sostanza dell'operazione o del contratto non* inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile.

I CREDITI - Esempi

Scritture: Finanziamento Infragruppo

	01.01.20X0	Dare	Avere
Rilevazione iniziale del finanziamento			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	925,97	
B) III) 1) a)	Partecipazioni in imprese controllate	89,03	
D) 7)	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		15,00
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

	31.12.20X0	Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	33,76	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		33,76
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		20,00

I CREDITI - Esempi

Scritture: Finanziamento Infragruppo

	31.12.20X4	Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	35,88	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		35,88
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		20,00
Rimborso della quota capitale a scadenza			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		1.000,00

I CREDITI - Esempi

<i>nuovo valore finale del credito</i>	600,00
<i>Interessi da incassare</i>	12,00
<i>anni alla fine</i>	1
Valore alla data di svalutazione	590,47
Svalutazione	948,11-590,47

Esercizio	Valore contabile inizio esercizio	Interessi attivi al TIR	Flussi in entrata	svalutazio ne 40%	Valore alla fine dell'eserciz io
2016	€ 925,96	33,77	- 20,00		€ 939,73
2017	€ 939,73	34,27	- 20,00		€ 954,00
2018	954,00	34,79	- 20,00		€ 968,79
2019	968,79	35,33	- 20,00	- 393,64	€ 590,47
2020	590,47	21,53	- 600,00		€ 12,00

I CREDITI - Esempi

31.12.20X3		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	35,33	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		35,33
C) IV)	Disponibilità liquide	20,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		20,00
Rilevazione della svalutazione del credito di finanziamento			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		393,65
D) 19) b)	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	393,65	

31.12.20X4		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi			
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	21,53	
C) 16) a)	Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		21,53
C) IV)	Disponibilità liquide	12,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		12,00
Rimborso della quota capitale			
C) IV)	Disponibilità liquide	600,00	
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate		600,00

I CREDITI - Esempi Tasso variabile

data stipulazione		01/01/2016
costi di transazione	€	15,00
valore nominale	€	1.000,00
rimborso in unica soluzione		31/12/2018

prospetto interessi variabili

2016	2,50%
2017	2,70%
2018	3,20%


1 Prospetto per calcolo TIR		2 Prospetto per calcolo TIR		3 Prospetto per calcolo TIR	
Date	Flussi in entrata/uscita	Date	Flussi in entrata/uscita	Date	Flussi in entrata/uscita
01/01/2016	-€ 1.015,00				
31/12/2016	25,00	31/12/2016	- 1.010,10		
31/12/2017	25,00	31/12/2017	27,00	31/12/2017	- 1.005,10
31/12/2018	1.025,00	31/12/2018	1.027,00	31/12/2018	1.032,00
tir	1,9801%	tir	2,1786%	tir	2,6760%

Esercizio	Valore contabile inizio esercizio	Interessi attivi al TIR	Flussi in entrata	Valore alla fine dell'esercizio
2016	€ 1.015,00	20,10	- 25,00	€ 1.010,10
2017	€ 1.010,10	22,01	- 27,00	€ 1.005,10
2018	1.005,10	26,90	- 1.032,00	€ -

Totale interessi nominali	84,00
Totale interessi TIR	69,00
-	15,00

I DEBITI

Applicazione del costo Ammortizzato nei Bilanci Ordinari



I DEBITI

VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE

VALORE NOMINALE – premi, sconti, abbuoni - Costi transazione

Tasso contrattuale = tasso mercato

Valore di iscrizione =
Valore nominale -CT

Calcolo Tasso
effettivo

Calcolo Piano
ammortamento

Tasso contrattuale \neq tasso mercato

Valore di iscrizione =
Valore attuale al tasso di
mercato -CT

Calcolo Tasso
effettivo

Calcolo Piano
ammortamento

Valutazione successiva

60. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
- a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
 - b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;
 - c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

**Valore del debito iniziale + oneri finanziari
-interessi incassati**

I DEBITI - Esempio

Finanziamento con CT e attualizzazione

data stipulazione debito		01/01/2016
costi di transazione	€	20,00
valore nominale del debito	€	1.000,00
rimborso in unica soluzione		31/12/2020
tasso di interesse nominale		2%
tasso di interesse di mercato		4%

Prospetto per calcolo TIR		
Date	Flussi in entrata/uscita	
01/01/2016	€	890,96
31/12/2016-		20,00
31/12/2017-		20,00
31/12/2018-		20,00
31/12/2019-		20,00
30/12/2020-		1.020,00

Prospetto per calcolo van		
Date		
01/01/2016	€	-
31/12/2016-		20,00
31/12/2017-		20,00
31/12/2018-		20,00
31/12/2019-		20,00
30/12/2020-		1.020,00

van **-€ 910,96**

TIR **4,4826%**

I DEBITI - Esempio

Finanziamento con CT e attualizzazione

Esercizio	Valore contabile inizio esercizio	Interessi passivi al TIR	Flussi in uscita	Valore alla fine dell'esercizio
2016	-€ 890,96	- 39,94	20,00	-€ 910,90
2017	-€ 910,90	- 40,83	20,00	-€ 931,73
2018	- 931,73	- 41,77	20,00	-€ 953,50
2019	- 953,50	- 42,74	20,00	-€ 976,24
2020	- 976,24	- 43,76	1.020,00	€ -

Totale interessi nominali 100,00

Totale interessi TIR - 209,04

€

Diff. Da Attualizz. 89,04

-

verifica 20,00

I DEBITI - Esempio

Finanziamento con CT e attualizzazione

Rilevazione iniziale		dare	avere
C) IV) Disponibilità liquide	€	1.000,00	
D) 4 Debiti vs banche			890,96
D) 7) Debiti per costi di trasazione			20,00
C) 16 proventi finanziari	€		89,04

Rilevazione interessi (es. 1 esercizio)		dare	avere
C) 17 Interessi passivi		39,94	
D) 4 Debiti vs banche			39,94
C) IV) Disponibilità liquide			20,00
D) 4 Debiti vs banche		20,00	

Rilevazione interessi e rimborso finale		dare	avere
C) 17 Interessi passivi		43,76	
D) 4 Debiti vs banche			43,76
C) IV) Disponibilità liquide			20,00
D) 4 Debiti vs banche		20,00	
C) IV) Disponibilità liquide			1.000,00
D) 4 Debiti vs banche		1.000,00	-

I DEBITI - Esempio

Finanziamento infruttifero soci

data stipulazione debito		01/01/2016
costi di transazione		
valore nominale del debito	€	1.000,00
rimborso in unica soluzione		31/12/2020
tasso di interesse nominale		0%
tasso di interesse di mercato		5%

VAN.x	-€ 783,53
--------------	------------------

Esercizio	Valore contabile inizio esercizio	Interessi passivi al TIR	Flussi in uscita	Valore alla fine dell'esercizio
2016	-€ 783,53	- 39,18	-	-€ 822,70
2017	-€ 822,70	- 41,14	-	-€ 863,84
2018	- 863,84	- 43,19	-	-€ 907,03
2019	- 907,03	- 45,35	-	-€ 952,38
2020	- 952,38	- 47,62	1.000,00	-€ 0,00

<i>Totale interessi nominali</i>	-
<i>Totale interessi TIR</i>	- 216,47
	€
Diff. Da Attualizz.	216,47
	-
verifica	0,00

I DEBITI - Esempio

Finanziamento infruttifero soci

Rilevazione iniziale		dare	avere
C) IV) Disponibilità liquide	€	1.000,00	
D9 3) Debiti v/soci per finanziamenti			783,53
A) Patrimonio Netto			€ 216,47

Rilevazione interessi (es. 1 esercizio)		dare	avere
C) 17 Interessi passivi		39,18	
D9 3) Debiti v/soci per finanziamenti			39,18

Rilevazione interessi e rimborso finale		dare	avere
C) 17 Interessi passivi		47,62	
D) 4 Debiti vs banche			47,62
C) IV) Disponibilità liquide			1.000,00
D9 3) Debiti v/soci per finanziamenti		1.000,00	-

TITOLI DI DEBITO



(§ 4) . Attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi

TITOLI
IMMOBILIZZAT
I

Art. 2426, co.1, num. 1

costo ammortizzato
(con svalutazione per perdite durevoli
di valore)

TITOLI NON
IMMOBILIZZAT
I

Art. 2426, co.1, num. 9

minore tra costo (=costo ammortizzato) e
valore di realizzazione desumibile
dall'andamento di mercato

Deroga al costo ammortizzato se gli effetti sono irrilevanti (OIC 20 § 39)

- Titoli durevoli con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo
- Titoli detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo < 12 mesi



L'eliminazione dell'area straordinaria

Dott.ssa Raffaella Messina

ELIMINAZIONE DAL CE DELL'AREA STRAORDINARIA

Ce 2425
CC

- Eliminata Sezione "E"

NI 2427
n. 13)

- Indicazione l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

**BILANCI RELATIVI AD ESERCIZI
SUCCESSIVI A QUELLI IN CORSO AL 31.12.2015**

ELIMINAZIONE DAL CE DELL'AREA STRAORDINARIA



L'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria ha comportato la **ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate**, quando è stato possibile identificare *ex ante*, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione.

Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014), per i quali non è stato possibile identificare ex ante una classificazione,
sarà il redattore del bilancio, sulla base dell'analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, a individuare la corretta classificazione.

La ricollocazione dell'OIC 12

Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda ossia:

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
1	oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
2	componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) <i>proventi diversi dai precedenti</i> .
3	plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e B14) <i>oneri diversi di gestione</i> .

La ricollocazione dell'OIC 12

Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda ossia:

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
4	plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle voci: <i>C15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</i> <i>C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</i> <i>C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti</i>
5	plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci <i>A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e <i>B14) oneri diversi di gestione.</i>

La ricollocazione dell'OIC 12

Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda ossia:

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
6	plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e B14) <i>oneri diversi di gestione.</i>
7	<i>Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito</i>	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e B14) <i>oneri diversi di gestione.</i>
8	<i>Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria</i>	Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.

La ricollocazione dell'OIC 12

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa ossia:

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
9	furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);	<p>I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.</p> <p>I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i></p>
10	perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari);	<p>Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.</p> <p>I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i></p>
11	liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5,	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>

La ricollocazione dell'OIC 12

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa ossia:

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
12	oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali;	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14) <i>oneri diversi di gestione.</i>
13	oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.;	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
14	perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14) <i>oneri diversi di gestione</i> e A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
15	indennità varie per rotture di contratti.	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.

La ricollocazione dell'OIC 12

Vecchia impostazione	OIC 12 (2016)
<p>Nessuna distinzione tra imposte dirette ed indirette</p> <p>Iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, <u>tutte le imposte</u> (dirette ed indirette) compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi).</p> <p>Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.</p>	<p>Distinzione tra imposte dirette ed indirette</p> <p><u>Imposte dirette</u> Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono classificati nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate.</p> <p><u>Imposte indirette</u> Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) sono classificati in B14. La differenza derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo è classificata in A5 (se positiva) o in B14 (se negativa).</p>

La ricollocazione dell'OIC 12

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
19	OIC 12 par. 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>

La distinzione tra “attività caratteristica” e “accessoria”

Fino al
31/12/2015

- Attività Ordinaria
- Attività straordinaria



L'attività ordinaria è formata dall'attività caratteristica (o tipica), dall'attività accessoria e dall'attività finanziaria.

“L'attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da: a) eventi accidentali ed infrequenti; e b) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società”.

Agosto 2014

La distinzione tra “attività caratteristica” e “accessoria”

2016

- Attività Caratteristica
- Attività accessoria

43. L'attività caratteristica identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

45. L'attività accessoria è costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito che non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

La distinzione tra “attività caratteristica” e “accessoria”

2016

- Attività Caratteristica
- Attività accessoria

A1) *Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi* : componenti positivi di reddito derivanti dall'attività caratteristica

A5) *Altri ricavi e proventi*: componenti positivi di reddito che, non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria, sono trattati come aventi natura accessoria.


dal lato dei costi, tale distinzione non può operare in quanto il criterio classificatorio del conto economico normativamente previsto, è quello per natura.

Informativa in nota integrativa

► Informativa sui ricavi e costi eccezionali

115. L'articolo 2427, comma 1, numero 13, del codice civile, richiede l'indicazione circa "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali".

Ricavi e costi
straordinari



Ricavi e costi
eccezionali

Obiettivo: consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

Esempi da OIC 12:

- ❖ picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;
- ❖ cessioni di attività immobilizzate;
- ❖ ristrutturazioni aziendali;
- ❖ operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.).

17. L'articolo 2423-ter, comma 5, del codice civile prevede che *“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*.

Le voci possono non essere indicate negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico se hanno un importo pari a zero sia nell'esercizio in corso sia nell'esercizio precedente (confronto previsto dal comma 5 dell'articolo 2423-ter).

Per ulteriori approfondimenti sul comma 5 dell'art. 2423-ter del codice civile si rinvia all'OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio”.

153. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 12 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente, ai soli fini riclassificatori.

Comparabilità



Determinazione retroattiva ai fini comparativi non fattibile o eccessivamente onerosa

Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali

laddove nel bilancio (includendo, quindi, anche le informazioni comparative della nota integrativa), i dati dell'esercizio 2015 non siano ricavabili o siano ricavabili solo con uno sforzo eccessivo, l'informazione comparativa potrebbe essere omessa.

Il *fac-simile* riportato evidenzia in nota integrativa l'omessa riproduzione dei dati dell'esercizio 2015 ai fini comparativi:

La Società ... non è riuscita a raccogliere le informazioni necessarie per misurare, ai sensi dell'art. 2423-ter, c.o. 5, c.c. i dati comparativi inerenti la posta ... in modo attendibile e in linea con le previsioni dell'art. 2426, c.o. ..., c.c. e del Principio contabile OIC... Per tale motivo, l'informazione comparativa della posta ... non è stata rideterminata.

Tuttavia, appare appropriato ricordare che anche nella rideterminazione comparativa resta valido il principio della rilevanza; per cui anche rideterminazioni fattibili e non eccessivamente onerose potrebbero non essere effettuate se non rilevanti. La nota integrativa dovrebbe evidenziare tale circostanza.

Dott.ssa Raffaella Messina



Effetti fiscali delle novità in materia di Bilancio

Dott.ssa Raffaella Messina

Effetti fiscali delle novità in materia di Bilancio

**13 bis, D.L. 244/2016 (Milleproroghe),
convertito con modificazioni con la Legge 27 febbraio 2017, n. 19.**

L'art. 13 bis,
D.L. 244/2016
Introduce:

- Un principio generale di **derivazione rafforzata** anche per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (art. 83)
- Alcune modifiche specifiche di singole norme del TUIR (artt. 96, 108, 109, 110, 112)
- Disciplina del periodo transitorio
- Proroga 15 gg Unico SC

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Art. 83 - Determinazione del reddito complessivo


1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, **e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.**

1 bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Ambito soggettivo

Si applica a:



- Soggetti IAS
- Soggetti OIC

Non si applica a:



- **Micro imprese**
(art. 2435-ter)

Contenuto

Anche fini fiscali trovano riconoscimento i criteri di:

- **Qualificazione**
- **Classificazione**
- **Imputazione temporale**

previsti dai principi contabili.



Non più variazioni in aumento o diminuzione per tali aspetti

Rimangono ferme le norme fiscali in tema di valutazioni e quantificazioni



Es. Limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la ripartizione in più periodi di imposta;

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA



Direzione Centrale Normativa

Roma, 28 febbraio 2011

Qualificazione

- Esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico. (es. Azioni proprie)

Classificazione

- La classificazione costituisce il passo successivo e significa rappresentare i fatti di gestione in bilancio riconducendoli a classi che riguardano la determinazione del reddito (ricavo, plusvalenza, minusvalenza, interesse, ecc.) o del patrimonio (attivo, passivo, patrimonio netto)

Imputazione temporale

- corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.
- Individuare la maturazione economica che potrebbe essere difforme da quella giuridico- formale

Dott.ssa Raffaella Messina

Modifiche specifiche

**Interessi
Passivi
Art. 96,
co 2**



Restano estranei al calcolo del R.O.L. esclusivamente i «componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».

**Spese
relative
a più
esercizi
Art. 108**



- **Eliminazione spese pubblicità e ricerca**
- Si prevede, di regola, che le spese relative a più esercizi possano essere dedotte dal reddito entro il limite della quota imputabile al singolo esercizio
- Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3.

Modifiche specifiche

**Norme generali
sui componenti
del reddito
d'impresa
Art. 109, co 4**



- La novità riguarda il rispetto del principio di previa imputazione al conto economico, con riferimento ai componenti imputati direttamente a patrimonio netto, anche per i soggetti che adottano i principi contabili OIC.
- In altri termini, **l'avvenuta contabilizzazione delle componenti reddituali nel patrimonio netto è equiparata all'imputazione al conto economico.**

**Norme
generali sulle
valutazioni
Art. 110 co. 9**



- **Ai fini della determinazione del cambio mensile, di cui all'art. 110, c. 9 del Tuir, sarà possibile riferirsi ai tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, a condizione che la relativa quotazione sia consultabile mediante fonti di informazione pubbliche e verificabili.**

Modifiche specifiche

Derivati Art. 112



- I componenti (positivi e negativi) scaturenti dalla valutazione alla data di chiusura dell'esercizio dei derivati cd. speculativi imputati in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili assumono integrale rilevanza fiscale.
- I componenti (positivi e negativi) scaturenti dalla valutazione alla data di chiusura dell'esercizio o dal realizzo dei derivati cd. di copertura sono assoggettati al regime fiscale previsto per i componenti (di segno opposto) derivanti dalla valutazione o dal realizzo dell'attività o passività coperta, in modo tale che il risultato fiscale dell'intera operazione tenda a «zero» come in bilancio (cd. principio di simmetria fiscale);
- Se gli strumenti finanziari derivati hanno finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.
- lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.

EFFETTI DELL'ABOLIZIONE DELL'AREA STRAORDINARIA



EFFETTI
SUL ROL



EFFETTI
SULL'IRAP



EFFETTI
SULLE SOC. DI
COMODO

«Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda» (**art. 13-bis, comma 4, del DL n. 244/2016**).



EFFETTI SULLE SOCIETÀ DI COMODO

TEST DI OPERATIVITÀ

I parametri di riferimento utilizzati dall'art. 30, L.724/1994 sono i ricavi effettivi da rapportare ai ricavi figurativi.

A seguito delle riforma, saranno dunque rilevanti anche componenti prima esclusi in quanto straordinari, i quali adesso confluiranno nella voce A5.*

La novità legislativa potrebbe pertanto essere vantaggiosa per le imprese, potendo comportare un aumento dei ricavi effettivi rilevanti al fine del superamento del test di operatività.

EFFETTI SUL MOL

La riforma incide anche sulla disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistemica in caso di MOL positivo.

I proventi ed oneri in precedenza iscritti nell'area straordinaria, e ora confluenti nelle aree A e B, saranno rilevanti ai fini del MOL.

*Rimangono irrilevanti le plus/minus da trasferimento di azienda o rami di azienda

L'IRAP

Art. 13-bis,
c. 3 D. Lgs. n.
244/2016



Art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997


Base imponibile = $A - B$

esclusioni

- Numero 10), lettere c) e d), 9),12),13)
- **Componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami di azienda**

Principio di correlazione

Art. 5, comma 5: Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.



CONSEGUENZE DELLA RIFORMA SUL CALCOLO DELL'ACE

Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 impattano sul Patrimonio Netto e producono di conseguenza degli effetti anche sulla determinazione della deduzione c.d. "ACE" dal reddito complessivo netto, che prevede per la sua determinazione l'applicazione dell'aliquota del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (stabilita nella misura del 4,75% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 e del 2,3 % per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017) agli incrementi del patrimonio netto rispetto al capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.sul calcolo dell'ACE.

La regolamentazione dei riflessi dei nuovi principi contabili sul calcolo dell'ACE è demandata ad un Decreto Ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto «Milleproroghe».

Obiettivo di questo decreto sarà quello di stabilire se e come le componenti imputate direttamente a patrimonio netto possano rilevare quali variazioni in aumento del capitale investito, al pari degli accantonamenti degli utili a riserva.

REGIME TRANSITORIO

Operazioni pregresse

MANTENIMENTO PRECEDENTE DISCIPLINA

L'art. 13 bis, co 5, D.L. 244/2016 stabilisce che, per le operazioni già iniziate e contabilizzate al momento dell'adozione delle nuove regole contabili e dei nuovi OIC (ossia per quelle in corso al 31.12.15), **continua a valere il regime fiscale applicabile in funzione della rappresentazione contabile originaria. Il co 6 estende tale estensione anche ai fini IRAP.**

Deroghe:

- a) **la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;**
- b) **alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del TUIR già iscritti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.**

REGIME TRANSITORIO

First Time Adoption

NEUTRALITÀ FISCALE



Le rettifiche operate per effetto della prima applicazione dei principi contabili aggiornati, sono fiscalmente neutrali

Art. 13 bis, co 7, L. 244/2016:

- ▶ Il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
 - Esempio: le spese di pubblicità, le quali, già iscritte nel 2015 e cancellate in sede di apertura del bilancio 2016, dovrebbero potersi dedurre secondo le regole precedenti, ossia in quote annuali di un quinto ex 108 TUIR.
- ▶ L'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del TUIR, non rileva ai fini della determinazione del reddito. Resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi
- ▶ L'imputazione di componenti a patrimonio è assimilata all'imputazione a Conto Economico, così garantendo il rispetto del principio di previa imputazione (art. 109,4);



Rendiconto Finanziario

Dott.ssa Raffaella Messina

Rendiconto finanziario

2423

CO.1

- Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal **rendiconto finanziario** e dalla nota integrativa

Abbreviati
Micro-
imprese

- Esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario


2425
ter

- Dal rendiconto finanziario risultano, *per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio e per quello precedente*, l'ammontare e la composizione delle **disponibilità liquide**, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Rendiconto finanziario



IL RENDICONTO FINANZIARIO FORNISCE INFORMAZIONI PER VALUTARE LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ (COMPRESA LA LIQUIDITÀ E SOLVIBILITÀ) NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E LA SUA EVOLUZIONE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI.



- a) le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;**
- b) la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;**
- c) la capacità della società di autofinanziarsi.**

RISORSA FINANZIARIA DI RIFERIMENTO

Disponibilità Liquide

	Esercizio n	Esercizio n - 1
Disponibilità liquide		
• Depositi bancari e postali (Attivo C.IV.1)	X	X
• Assegni (Attivo C.IV.2)	X	X
• Denaro in cassa (Attivo C.IV.3)	X	X
DISPONIBILITÀ LIQUIDE	X	X

- Comprese disponibilità liquide in valuta

VINCOLI ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Ove vi siano saldi significativi di disponibilità liquide non liberamente utilizzabili dalla società (o dal gruppo), è necessario fornirne **informativa in calce al rendiconto finanziario**.

In particolare, tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da:

- restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili da parte della controllante/controlata
- c/c vincolati a fronte di una garanzia prestata a favore di una società del gruppo.

Rendiconto finanziario

Tavola 1 Il ciclo dei flussi finanziari



Rendiconto finanziario



Le regole

AGGIUNTA, SUDDIVISIONE E RAGGRUPPAMENTO DI FLUSSI

L'OIC 10 (Par. 19, 20, 21, 22) prevede la possibilità:

- di suddividere e/o raggruppare i singoli flussi finanziari delle categorie precedute dalle lettere maiuscole, se ciò favorisce una migliore descrizione delle attività o la chiarezza del rendiconto.
- di aggiungere ulteriori flussi finanziari, se non previsti e necessari per la corretta rappresentazione della situazione finanziaria della società.

Ogni flusso deve essere presentato a comparazione con l'importo del flusso corrispondente per l'esercizio precedente. Se non è possibile garantire la comparabilità, è possibile adattare i flussi relativi all'esercizio precedente. La non comparabilità e gli adattamenti vanno commentati in calce del rendiconto.

Le regole

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

I flussi finanziari vanno presentati al lordo del loro ammontare

- **cioè senza compensazioni (salvo ove diversamente indicato)**
- **sia tra flussi finanziari di categorie differenti sia tra flussi finanziari di una medesima categoria.**

Ad esempio, una società indica distintamente:

- a) nell'attività di investimento, i pagamenti effettuati per l'acquisizione di un'immobilizzazione dagli incassi derivanti dalla cessione di un'altra immobilizzazione**
- b) nell'attività di finanziamento, le entrate derivanti dall'erogazione di nuovi finanziamenti dai pagamenti delle quote di rimborso.**

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

56. L'articolo 2425-ter del codice civile prevede che *“dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci”*. L'articolo 12 del D.lgs. 139/2015 non prevede un'eccezione all'applicazione retrospettiva di tale previsione. Pertanto, in sede di prima applicazione del principio contabile, occorre presentare, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente.

Rendiconto finanziario



I FLUSSI DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA

<u>DIRETTO</u>	viene data evidenza, per ogni operazione, delle movimentazioni di disponibilità liquide
<u>INDIRETTO</u>	Il flusso finanziario è determinato rettificando l'utile o la perdita delle operazioni che non hanno dato origine a variazioni monetarie, variazioni ccn, operazioni ricomprese nelle altre categorie

- incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi	- pagamenti per l'acquisizione di servizi
- incassi da royalty, commissioni, rimborsi assicurativi e altri ricavi	- pagamenti a, e per conto di, dipendenti
- pagamenti per l'acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi	- pagamenti e rimborsi di imposte
	- incassi per proventi finanziari

Rendiconto finanziario



I FLUSSI DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

acquisto/vendita:

- di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie
- di attività finanziarie non immobilizzate.

- acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali

(includere le immobilizzazioni materiali di costruzione interna)

- acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali (esempio: brevetti, marchi e concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati)

- acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate

- acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni

- acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni

- erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso.

Rendiconto finanziario



I FLUSSI DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

- incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio
- pagamento dei dividendi
- pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie
- incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine
- Incremento/decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria

Rendiconto finanziario – Casi Particolari

- ▶ **Interessi e dividendi:** Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell'attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento). I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.
- ▶ **Imposte sul reddito** indicati distintamente (tra incassi e pagamenti) e classificati nell'attività operativa
- ▶ **Flussi in valuta estera** Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria▶

Rendiconto finanziario – Casi Particolari

- ▶ **Strumenti finanziari derivati** I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati (come definiti nell'OIC 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell'attività di investimento.
- ▶ Se uno strumento finanziario derivato è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto. I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai flussi finanziari dell'elemento coperto.
- ▶ **Acquisti e cessioni rami d'azienda** Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di un ramo d'azienda è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione. La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni: a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; e c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione del ramo d'azienda e d) il valore contabile delle attività/passività acquisite cedute.
- ▶ **Operazioni non monetarie:** non sono presentate nel rendiconto finanziario. i) lo scambio di partecipazioni; ii) la conversione di debiti in capitale; iii) la permuta di attività.

Rendiconto finanziario – Schema Indiretto

	200X	200X -1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano ovimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		

Rendiconto finanziario – Schema Diretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		

Rendiconto finanziario – Schema Indiretto= Diretto

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		

Rendiconto finanziario – Schema Indiretto= Diretto

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

Rendiconto finanziario – Schema Indiretto= Diretto

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		



Soggetti con adempimenti ridotti

Dott.ssa Raffaella Messina

Soggetti con adempimenti ridotti

2435 - bis

Imprese con bilancio in forma abbreviata

- No emissione titoli negoziati in mercati regolamentati
- Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:
 - ✓ Totale attivo: 4,4 mln €
 - ✓ Totale vendite e prestazione di servizi: 8,8 mln €
 - ✓ Dipendenti: 50 unità



2435 - ter

Micro-imprese

- Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:
- ✓ Totale attivo: 175.000 €
 - ✓ Totale vendite e prestazione di servizi: 350.000 €
 - ✓ Dipendenti: 5 unità

I limiti dimensionali



Pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole “per due esercizi consecutivi” e “per il secondo esercizio consecutivo”, in un’ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti. Invece, ai fini dell’obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, si suggerisce di provvedere sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti.

	2015	2016	
Verifica Superamento – Decorrenza bilancio Ordinario	si	si	Nel 2016 Ordinario

	2014	2015	
Verifica opzione abbreviato	no	no	Nel 2016 Abbreviato

Soggetti con adempimenti ridotti

Le semplificazioni

**Imprese con bilancio in
forma abbreviata**

Principali semplificazioni:

- ✓ Schemi di CE e SP ridotti
- ✓ Informativa ridotta NI
- ✓ Esonero obbligo di redazione del rendiconto finanziario
- ✓ Esonero obbligo di redazione della relazione sulla gestione, se in calce allo S.P. risultano le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c.
- ✓ Possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato

Carattere Facoltativo delle semplificazioni

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una **rappresentazione veritiera e corretta**, si devono fornire le **informazioni complementari necessarie allo scopo**.
4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza **abbia effetti irrilevanti** al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la **deroga** e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Soggetti con adempimenti ridotti

L'informativa della N.I.

2423 - ter

2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Soggetti con adempimenti ridotti

L'informativa della N.I.

2424

2. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

2426 , CO 1

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1) (costo d'acquisto), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. **L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;**

La Nota Integrativa abbreviata

2427

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;**
- 6) l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. **Tale informativa, specifica la norma, limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica.**
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

La Nota Integrativa abbreviata

2427

- 9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;
- 13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
- 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, la norma precisa "anche omettendo la ripartizione per categoria".
- 16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. L'informativa può essere limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. Possono essere omesse le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. Può essere omessa l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Soggetti con adempimenti ridotti

L'informativa della N.I.

2427 - bis

Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

Micro-imprese

Principali semplificazioni:

- ✓ Esonero obbligo di redazione del rendiconto finanziario
- ✓ **Esonero obbligo di redazione della nota integrativa**, se in calce allo S.P. risultano le informazioni previste dal co. 1 dell'art. 2427 n. 9 e 16 c.c.
- ✓ Esonero obbligo di redazione della relazione sulla gestione, se in calce allo S.P. risultano le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c.
- ✓ Non iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati
- ✓ Possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato
- ✓ **Schemi di Bilancio e Criteri valutazione = Abbreviato**
- ✓ **Deroga all'applicazione delle norme del CC per il raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta (2423. co 5)**

BUON LAVORO



Dott.ssa Raffaella Messina